



**Comune di Grottaminarda**  
(Provincia di Avellino)

Via Alcide De Gasperi  
83035 Grottaminarda (AV)

Ufficio di Staff "Appalti e Contratti"  
Servizio Amministrativo LL.PP. – Mutui

✉ [ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it](mailto:ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it)

☎ 0825/445211

☎ 0825/446848

P.IVA 00679980649

Cod. Fisc. 81000450643

c.e.p. n. 14751838

## MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

### Ordinanza n. 16

### IL SINDACO

#### Vista:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la legge 23/12/1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone " il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni ", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ".

#### Visto:

- il Decreto-Legge 23/02/2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il Decreto-Legge 25/03/2020 n° 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 10/04/2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26/04/ 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04-2020) e, in particolare, l'art. 1 comma 1, lett z) che dispone la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari garantendo in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.42 del 2/5/2020, confermata con Ordinanza n.44 del 4/5/2020, con la quale, tra l'altro, demanda all'Unità di Crisi regionale la definizione, d'intesa con l'ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 in data 08/05/2020 con cui si dispone, a decorrere dall'11/5/2020 e fino al 17/05/2020, la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari - nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari;
- la delibera della G.C. n. 45 in data 19/05/2020 avente ad oggetto " mercato settimanale del Lunedì settore non alimentare a seguito dell'emergenza Covid-19 – determinazioni ";
- il D.L. 16/85/ 2020 n. 33 " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17/05/2020 recante " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 ";
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020 con allegate linee guida per lo svolgimento dei mercati di generi diversi da quelli alimentari e i documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore della Sanità.

#### Rilevato:

- che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, e ss.mm.ii. nonché nella sua qualità di rappresentante della comunità locale.

**ORDINA**

1. a far data dal 25 maggio 2020, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 di ogni Lunedì, è consentita l'apertura delle aree situate nel centro urbano per lo svolgimento delle attività di vendita di tutti i generi merceologici adottando tutte le misure organizzative per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori e ai commercianti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro così come sotto specificato:

**Operatori commerciali:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- tutti i prodotti in vendita dovranno essere posizionati ad almeno 80 cm dal suolo.
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti certificati per le mani in ogni banco;
- attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu) e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu) da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce controllando assiduamente affinché i clienti non tocchino i prodotti in vendita a mani nude;
- assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza igienica ed organolettica dei prodotti in vendita;
- uso di guanti anche da parte degli operatori commerciali, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente e dopo misurazione;
- predisposizione di apposita autocertificazione ogni qualvolta si inizia l'attività di vendita per la esibizione agli agenti di Polizia Municipale;
- sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- l'ingresso di fornitori esterni nell'area di mercato è consentito solo prima e dopo l'orario previsto per le attività;
- informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.
- Distanza minima tra ogni singola postazione di vendita: frontale metri 2 – laterale metri 1.

**Clienti:**

- non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
- uso obbligatorio di mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;

**Tutti:**

- devono essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie previste;
- divieto di fumo, sussistendo l'obbligo della mascherina.

2. Sono confermate le disposizioni di cui alle precedenti Ordinanze Sindacali n. 12 e n. 13 rispettivamente in data 11 e 13 maggio u.s.

3. Si dispone inoltre :

- a. Tutti gli operatori commerciali ambulanti abitualmente collocati in via Luigi Sturzo dovranno svolgere la propria attività di vendita ambulante nelle aree individuate lungo il Corso Vittorio Veneto posizionandosi parallelamente alla linea dei marciapiedi, al di sotto di questi ultimi, lato sinistro direzione Grottaminarda – Mirabella Eclano partendo dall'incrocio con Via Francesco Flammia. La collocazione avverrà dalla postazione n. 1 alla postazione contrassegnata con il n. 13 partendo da Via Aldo Moro. A seguire saranno collocate le attività di commercio ambulante di Via Enrico Berlinguer sempre partendo da Via Aldo Moro.
- b. Tutti gli operatori commerciali ambulanti abitualmente collocati in via Dante Alighieri lato destro (Direzione Via Aldo Moro – Caserma dei Carabinieri) dovranno svolgere la propria attività di vendita ambulante nelle aree individuate lungo Via Papa Giovanni XXIII posizionandosi con le spalle rivolte agli alloggi I.A.C.P. da Via Francesco Petrarca a Via Francesco Flammia;
- c. Tutti gli operatori commerciali ambulanti per la vendita di beni usati saranno utilmente collocati nelle aree individuate lungo Via Torquato Tasso posizionandosi parallelamente alla linea dei marciapiedi e di spalle agli alloggi I.A.C.P. fino all'incrocio con Via Valle.
- d. Tutte le altre attività sono collocate nelle aree precedentemente assegnate;

- e. E' Fatto obbligo a tutti gli operatori del commercio ambulante si lasciare rigorosamente puliti gli spazi utilizzati nel rispetto delle precedenti Ordinanze Sindacali n. 12 e n. 13 rispettivamente in data 11 e 13 maggio u.s. ;
4. Tutti i lunedì' dalle ore 6:00 alle ore 14: 00 saranno interdette al transito e alla sosta dei veicoli le seguenti strade:
- Corso Vittorio Veneto nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Francesco Flammia e l'incrocio con Vicolo Giuseppe Garibaldi;
  - Via Piave intero tratto;
  - Via Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Francesco Petrarca e l'incrocio con Via Francesco Flammia;
  - Via Dante Alighieri nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Aldo Moro e l'incrocio con Via Papa Giovanni XXIII;
  - Via Aldo Moro intero tratto;
  - Via Torquato Tasso intero tratto.
5. Sulle strade e sugli spazi di cui al precedente punto 4 è consentito il transito ai mezzi di emergenza e delle Forze dell'Ordine.
6. Le aree comprese e intercluse tra Via Francesco Flammia, Via Alessandro Manzoni, Via Valle, Corso Vittorio Veneto (dall'incrocio di via Nostradonna all'incrocio con Via Francesco Flammia) sono individuate come aree di sicurezza, anche sanitaria.
7. In Piazzale San Pio è' consentito lo spostamento delle persone a senso unico come da apposita segnaletica che sarà predisposta e installata a cura del Settore Tecnico Comunale;
8. Tutti i commercianti dovranno osservare rigorosamente gli spazi assegnati per consuetudine.

#### FA PRESENTE

- Il Comune di impegna a provvedere alla preventiva sanificazione dell'area mercato.
- L'area mercato sarà delimitata da apposite transenne (ove necessario).
- Sarà assicurato l'accesso prioritario all'area mercato ai soggetti portatori di disabilità e alle donne in stato di gravidanza.
- Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato potrà essere chiuso.
- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grottaminarda, sul sito istituzionale del Comune [www.comune.grottaminarda.av.it](http://www.comune.grottaminarda.av.it) ed affissione nei principali luoghi pubblici del paese;
- notificata a tutti Dirigenti Comunali;
- comunicata: al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale.

Dalla Residenza Comunale, addì 21 maggio 2020

Il Sindaco  
Angelo Cobino

